

INTERNAL

Uso: aziendale

Progetto Apprendistato Duale



07/10/2025

e-distribuzione
In partnership con





Agenda

Quadro Legislativo



Definizioni



Valutazione e Classificazione del rischio



Soggetti Aziendali



Quadro Legislativo



Decreto Legislativo 81/08

Un po' di storia...

Quando è nata la sicurezza sul Lavoro?

→ Nella prima metà del XIX secolo la problematica della sicurezza sul lavoro emerge in modo evidente con l'avvento dell'industrializzazione.

In Italia, la prima legge sul tema fu la **«Legge di tutela del lavoro dei fanciulli negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere - Legge 11 febbraio 1886, n. 3657»**. Ne seguirono molte altre:

«Legge 17 marzo 1898, n. 80 – infortuni sul lavoro»

«Regio Decreto 18 giugno 1899, n. 230 – Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni»


«Legge 22 dicembre 1912 n. 1361 – Istituzione del corpo di ispettori dell'industria e del lavoro»

«Regio Decreto 23 luglio 1913, n. 998 – Approvazione delle norme per il buon governo igienico nei cantieri delle grandi opere»

«Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 - Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno»

«Legge 26 aprile 1934, n.653 - Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli»

Nel 1942 fu approvato il codice civile. **L'articolo 2087 stabilì che l'imprenditore è tenuto ad adottare [...] tutte le misure necessarie [...] a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.**



Decreto Legislativo 81/08

Un po' di storia...

Con la Costituzione della Repubblica italiana, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, oltre a qualificare preliminarmente con l'art.1 in un triplice modo l'Italia: una repubblica, democratica, fondata sul lavoro, con l'art. 41 si stabilisce che «l'iniziativa economica privata è libera ma **non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana**».

Nel periodo del secondo dopoguerra si inizia a parlare di *prevenzione*:

- DPR 27 aprile 1955 n. 547- Norme per la prevenzione degli infortuni;
- DPR 7 gennaio 1956, n. 164 – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
- DPR 19 marzo 1956, n. 303 – Norme generali per l'igiene del lavoro;
- ...



Inoltre, vengono varate tutta una serie di decreti legislativi volti alla protezione dal rischio rumore, piombo, amianto, chimico, vibrazioni...)

E' con la direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 Giugno 1989 che viene introdotto il principio della pianificazione e della prevenzione, insieme alla massima sicurezza tecnologicamente possibile. La protezione della salute e sicurezza dei lavoratori passa attraverso l'obbligo di **valutare i rischi** a cui sono esposti durante il lavoro ed introduce la figura del **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**.

Decreto Legislativo 81/08

Un po' di storia...

La sicurezza oggi



Oggi, il **decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81** noto anche come "**Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro**" (acronimo TUS) è stato emanato in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 e ha riformato, riunito e armonizzato, anche abrogandole, diverse precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Definisce le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e codifica la gestione della sicurezza attraverso:

- ❖ la valutazione dei rischi;
- ❖ l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- ❖ il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- ❖ ...

Il TUS è in vigore dal 15 maggio 2008 e si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio con le eccezioni e limitazioni previste dallo stesso decreto.

Attualmente il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i è articolato su 13 Titoli e 51 allegati.




Il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n.81

"Testo unico della Salute e Sicurezza sul lavoro"

- TITOLO I: Principi Comuni
- TITOLO II: Luoghi di lavoro
- TITOLO III: Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di Protezione Individuale
- TITOLO IV: Cantieri Temporanei o Mobili
- TITOLO V: Segnaletica di Salute e sicurezza sul lavoro
- TITOLO VI: Movimentazione manuale dei carichi
- TITOLO VII: Attrezzature munite di videoterminali
- TITOLO VIII: Agenti fisici
- TITOLO IX: Sostanze pericolose
- TITOLO X: Esposizione ad agenti Biologici
- TITOLO X-Bis: Protezione delle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario
- TITOLO XI: Protezione da atmosfere esplosive
- TITOLO XII: Disposizioni in materia penale e di procedura penale
- TITOLO XIII: Norme transitorie e finali



Definizioni



Definizioni base



pericolo/rischio



prevenzione/protezione



incidente/infortunio



luogo di lavoro/ambiente di lavoro




controllo/verifica

Definizioni base – Pericolo/Rischio

Art. 2 D.Lgs. 81/08

SQUALO



Uno squalo in mare è un



Nuotare con uno squalo è un

Definizioni base – Pericolo/Rischio

Art. 2 D.Lgs. 81/08



Un coccodrillo in
giardino costituisce
PERICOLO




Giocare con il
coccodrilo in giardino è
RISCHIO

Definizioni base – Pericolo/Rischio

Art. 2 D.Lgs. 81/08

C'è PERICOLO – **NON** c'è RISCHIO C'è PERICOLO – **C'È** RISCHIO



Definizioni base – Il Pericolo

Art. 2, lettera r, D.Lgs. 81/08



Cosa si intende per PERICOLO?

“Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni (di un oggetto, sostanza, situazione)”



In altre parole, **è la proprietà/caratteristica di un oggetto in grado di causare un danno.**

→ E' considerato *indipendentemente* dal suo uso e dal suo collegamento ad altri fattori esterni in situazioni reali specifiche



Definizioni base – Il Rischio

Art. 2 D.Lgs. 81/08




Cosa si intende per Rischio?

Probabilità di raggiungimento del potenziale danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

→ La nozione di rischio implica l'esistenza di una sorgente di pericolo, di danno potenziale.

Il rischio come probabilità di danno può variare a seconda dei fattori in campo nelle situazioni concrete. Il rischio può essere limitato a livelli considerati accettabili.



Misurazione del rischio:

$$R = P \times D$$

Percezione e gestione del rischio

Rischio e Pericolo

I PERICOLI si identificano




I RISCHI si valutano



Ad esempio, se si deve utilizzare un carburante, è necessario conoscerlo (=identificarlo) per sapere che pericolo comporta (in questo caso, il pericolo è la sua infiammabilità). Però, a seconda del carburante in questione, ci sarà un pericolo diverso (benzina ALTO, diesel BASSO).

Percezione e gestione del rischio

Vocabolario: pericolo *reale* vs *percepito*



Percezione e gestione del rischio


Vocabolario: altri termini da conoscere

INFORTUNIO

NEAR MISS

**CONDIZIONE
INSICURA**

**ATTO
INSICURO**



**CONDIZIONE
INSICURA**

**ATTO
INSICURO**


NEAR MISS

INFORTUNIO

SAFETY OBSERVATION

I Near Miss e le Safety Observations

Near Miss: la piramide di Heinrich con il modello «Iceberg»



Come avviene per un ICEBERG, solo riducendo le inosservanze, ciò che non è visibile, si riducono gli infortuni.



Definizioni base – Prevenzione e Protezione

Art. 2 D.Lgs. 81/08

Prevenzione: Complesso di disposizioni o misure necessarie **per evitare o diminuire** i rischi professionali



Protezione: Complesso di disposizioni o misure che **limita i danni** di un evento indesiderato ma accaduto (DPI)

Definizioni base – Incidente/Infortunio



Un incidente è un evento non previsto che rappresenta una interruzione nell'espletamento di un'attività; non ha come conseguenza necessaria il verificarsi di un danno o di un infortunio.



Un infortunio ha come conseguenza una lesione ad un lavoratore, può essere definito come il sopraggiungere dell'imprevisto sull'impreparato.

Definizioni base – Infortunio sul lavoro

Infortunio sul lavoro: comprende ogni evento fortuito, avvenuto in occasione di lavoro, che abbia provocato una lesione fisica o psichica e comprende (EUROSTAT) :

le intossicazioni acute, gli atti intenzionali da parte di altre persone, gli infortuni occorsi durante il lavoro all'esterno dell'impresa anche se provocati da terzi,

escluse le lesioni deliberatamente autoprovocate, gli infortuni in itinere, le malattie professionali e gli infortuni esclusivamente dovuti a cause mediche.



Definizioni base – Infortunio in itinere

Infortunio in itinere: è quella **particolare** tipologia di **infortunio** che si verifica lungo il «**normale percorso**» che il lavoratore compie spostandosi:

- ✓ Dal luogo della sua abitazione a quello del lavoro e viceversa;
- ✓ Da un primo luogo di lavoro (ad es. la sede principale) ad un altro (es. altra sede rispetto alla precedente);
- ✓ Dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti e viceversa

Per «**normale percorso**», si intende **quello più breve e diretto o quello abituale**, o **quello non abituale tuttavia giustificato da cause di forza maggiore** (es. strada interrotta/chiusa), da **necessità improrogabili ed essenziali** (es. obblighi genitoriali come ad esempio accompagnare figli a scuola), da **obblighi penalmente rilevanti** (es. prestare soccorso in caso di incidenti)



INTERNAL

e-distribuzione



Cause degli infortuni

Gli infortuni avvengono per una serie di elementi :

- **fattori personali** (es. problemi familiari che ci fanno diventare pensierosi, disattenti, nervosi, arrabbiati, stanchi);
- **azioni pericolose** (es. atti non sicuri come non usare gli indumenti protettivi, correre invece di camminare, eccessiva familiarità, fretta);
- **condizioni ambientali** (es. condizioni atmosferiche precarie);
- **mancanza di conoscenza** (sottovalutazione dei rischi);
- **assenza di metodi di lavoro** (improvvisazione)
- ...



Indicatori

Indicatori del fenomeno infortunistico

- **Numero di infortuni:** numero degli infortuni verificatisi nel periodo;
- **Tasso di Frequenza:** numero di infortuni occorsi ogni milione di ore lavorate;
- **Durata media:** giorni di assenza totali / numero di infortuni;
- **Tasso di Gravità:** giorni di assenza per infortuni ogni mille ore lavorate;
- **Indicatore di Rischio Residuo:** indicatore sintetico del fenomeno dato dal prodotto del Tasso di Frequenza per il Tasso di Gravità / 10.

kenguur



BREAK.com

Definizioni base – Controllo

L' accertamento della integrità e funzionalità di un elemento

- è svolto autonomamente dall'operatore
- viene effettuato prima dell'uso
- è sensoriale (vista, udito, olfatto, tatto)
- è svolto senza ausilio di strumenti
- non viene registrato




Definizioni base – Verifica

L' accertamento dello stato di conservazione e delle prestazioni di un elemento




- è attivata dalla organizzazione
- è periodica
- viene effettuata con strumenti specifici
- viene registrata

Soggetti aziendali



D.Lgs. 81/08: Organizzazione e figure


Organizzazione e figure



Tutte queste figure sono **protagoniste attive** nella Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, essendo tutte coinvolte in maniera diversa, in quanto collaborano tra loro con il fine ultimo di ridurre al minimo i **rischi** ed i **pericoli** correlati alle attività lavorative.

D.Lgs. 81/08: Organizzazione e figure

Organizzazione e figure



INTERNAL

e-distribuzione



Valutazione e Classificazione del rischio



Valutazione dei rischi

Valutazione globale e documentata **di tutti i rischi** per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata:

- ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione;
- ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.



Valutazione dei rischi

Chi è coinvolto nella valutazione

- ✓ È responsabilità del Datore di Lavoro (DdL), valutare i rischi e redige il documento di valutazione dei rischi (DVR) con la collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico Competente (MC), previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
- ✓ E' uno dei due obblighi non delegabili del datore di lavoro (art. 17).



Classificazione dei rischi in relazione alla normativa

Valutazione dei Rischi

Principali fattori di rischio

- RISCHI IN MATERIA DI SICUREZZA

- RISCHI IN MATERIA DI SALUTE (MALATTIA PROFESSIONALE)

- RISCHI TRASVERSALI (TECNICO-ORGANIZZATIVI-GESTIONALI)



Classificazione dei rischi in relazione alla normativa

Valutazione dei Rischi

Rischi per la sicurezza

Seppellimento
Movimento merci
Caduta nel vuoto
Caduta a livello
(scivolamento/inciampo)
Elettrico
Meccanico (tagli,
schiacciamenti, ecc)
Uso attrezzature
Luoghi di lavoro
Atmosfere esplosive

Ambienti confinati (non
esiste una definizione)
Sostanze pericolose
Termici
Agenti atmosferici
Guida
Aggressione
Rapina
Annegamento
Caduta dall'alto



Classificazione dei rischi in relazione alla normativa

Valutazione dei Rischi

Rischi igienico ambientali

AGENTI CHIMICI

Polveri, fumi, nebbie, gas e vapori.



AGENTI FISICI

Rumore.

Vibrazioni.

Radiazioni ionizzanti e non.

Microclima.

Illuminazione.



AGENTI BIOLOGICI

Rischio di contatto con liquidi biologici (ospedali, scuole, servizi sanitari, ...).



Classificazione dei rischi in relazione alla normativa

Valutazione dei Rischi

RISCHI TRASVERSALI (TECNICO-ORGANIZZATIVI-GESTIONALI)

Videoterminali (VDT)

MMC

Differenze di genere

Differenze di età

Differenza di provenienza

Donne in gravidanza

Minori



Lavoro notturno

Lavoro isolato

Contratti atipici (sommistrato, a chiamata, ecc)

Rischi psicosociali (stress lavoro correlato; burnout)



Organizzazione della prevenzione aziendale

La Sicurezza del lavoro passa attraverso il processo di **gestione del rischio.**

Questo processo è rappresentato dalle seguenti fasi:

- *Analisi dei rischi;*
- *Valutazione dei rischi;*
- *Riduzione del rischio;*
- *Trattamento del rischio residuo.*



Organizzazione della prevenzione aziendale

Analisi del rischio

L'analisi dei rischi è un'attività tesa a esplorare tutte le varie fasi di un lavoro **evidenziandone i pericoli**.

E' necessario, al fine di condurre un'analisi efficace, scomporre il lavoro nelle sue fasi elementari e ad ognuna di esse associare gli **elementi critici** quali le fonti di pericolo ed i rischi ad esse legati.

Le fasi dell'analisi sono le seguenti:

- **Scomposizione** del lavoro in fasi;
- Individuazione dei **pericoli** associati alle singole fasi;
- Individuazione dei **rischi**;
- Individuazione dei **rimedi**.



Organizzazione della prevenzione aziendale

Valutazione del rischio

La valutazione del rischio è di fatto il suo dimensionamento.

Gli **elementi fondamentali** per una corretta valutazione sono **l'analisi statistica degli infortuni** e la **conoscenza del processo produttivo**.

La valutazione quantitativa del rischio avviene attraverso la scomposizione nei suoi due fattori:


- la **Probabilità** (*frequenza*);
- il **Danno** (*magnitudo*)

La combinazione dei valori attribuiti alla frequenza ed alla magnitudo costituisce la dimensione del rischio.



Il pericolo ed il rischio

Il valore del rischio può essere calcolato nella forma più semplice con la seguente relazione matematica:



$$R = P \times D$$

dove:

P è la probabilità dell'evento sfavorevole;
D è la magnitudo del danno associabile.

La sicurezza pertanto è rappresentabile come l'inverso del rischio.

Valutazione del Rischio

Un metodo abbastanza comune è quello di attribuire a P e D un numero da 1 a 4 in scala crescente.

L'attribuzione del valore viene fatta “a monte” di qualsiasi azione di riduzione del rischio che può essere intrapresa.

L'attribuzione del valore a P dipende da diversi fattori fra i quali:

- i dati statistici degli infortuni dell'azienda in esame e/o di altre aziende comparabili;
- la percezione che i lavoratori hanno di un determinato rischio.


4	8	12	16
3	6	9	12
2	4	6	8
1	2	3	4

L'attribuzione del valore D è legato al danno per la salute dei lavoratori.

Valutazione del Rischio

Probabilità

Livello	Analisi	Valore
Molto Probabile	Il danno è correlabile direttamente all'evento Si sono verificati danni in passato a seguito dell'evento Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa	4
Probabile	Il danno non è correlabile direttamente all'evento Si conoscono pochi episodi dove si sono verificati danni a seguito dell'evento Il verificarsi del danno susciterebbe moderata sorpresa	3
Poco Probabile	Il danno si può manifestare a seguito di altri eventi concomitanti Si conoscono pochissimi episodi dove si sono verificati danni a seguito dell'evento Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa	2
Improbabile	Il danno si può manifestare a seguito di altri eventi concomitanti fra loro indipendenti e poco probabili Non si conoscono episodi dove si sono verificati danni a seguito dell'evento Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità	1



Valutazione del Rischio

Magnetudo/Danno

Livello	Analisi	Valore
Molto Grave	Se dal danno deriva: malattia insanabile; perdita di un senso; perdita di un arto o mutilazione che renda l'arto inservibile; perdita della capacità di procreare; permanente e grave difficoltà della favella; deformazione fisica ovvero lo sfregio del viso; aborto nella donna offesa; la morte Esposizione con effetti letali e/o totalmente invalidanti	4
Grave	Se dal danno deriva: malattia che mette i pericolo di vita ovvero una malattia con prognosi superiore a 40 giorni; indebolimento permanente di un senso o di un organo; accelerazione del parto nella donna incinta Esposizione con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti	3
Medio	Se dal danno deriva una malattia con prognosi compresa fra 3 e 40 giorni Esposizione con effetti reversibili	2
Lieve	Se dal danno deriva una malattia con prognosi inferiore a 3 giorni Esposizione con effetti rapidamente reversibili	1




4=Molto Grave	4	8	12	16
3=Grave	3	6	9	12
2=Medio	2	4	6	8
1=Lieve	1	2	3	4
LIVELLO				



Valutazione del Rischio

Rischio residuo



Organizzazione della prevenzione aziendale

Gestione del rischio residuo

La norma dispone di dare **priorità alle azioni preventive** rispetto all'impiego di mezzi di protezione.

Per questi ultimi, a loro volta, sono da preferirsi i **mezzi collettivi** rispetto a quelli individuali. Ad es. in caso di lavorazione rumorosa è meglio insonorizzare l'elemento rumoroso piuttosto che fornire ai lavoratori le cuffie antirumore.

Fra le azioni di prevenzione e protezione riveste particolare importanza **l'organizzazione del lavoro, la formazione dei lavoratori e la loro professionalità**.

E' importante quindi che l'attività lavorativa sia oggetto di **procedure ben definite e controllate**, nonché siano rese disponibili ai lavoratori le necessarie istruzioni operative.



Le misure Preventive e Protettive

Facciamo chiarezza

Misure Preventive

Misure Tecniche



Misure Organizzative

- Sorveglianza sanitaria
- Metodi di Lavoro e Specifiche Tecniche

Misure Comportamentali

- Formazione, informazione e addestramento
- Cultura della Sicurezza

DPC

DPI


e-distribuzione

Misure Protettive



Risk Management

Gestione del rischio



Organizzazione della prevenzione aziendale

Gestione del rischio residuo

Una volta attuate tutte le azioni preventive e di protezione collettiva, al fine di garantire i lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali, se necessario occorre fare ricorso ai dispositivi di protezione individuale (DPI).

I DPI individuale devono essere messi a disposizione ai lavoratori dal datore di lavoro nel numero sufficiente e nella tipologia più idonea all'attività svolta.

Ovviamente i DPI forniti devono rispondere alle prescrizioni della norma tecnica e legislativa.

I lavoratori hanno l'**OBBLIGO** di impiegare i DPI e segnalarne al datore di lavoro o al dirigente o al preposto le eventuali defezioni.



I Rischi trattati (estratto da DVR aziendale)

1. Lavori in altezza
2. Elettrico
3. Movimentazione dei carichi
4. Macchine e attrezzature
5. Mobilità
6. Esplosione
7. Annegamento
8. Lavoro su Turni
9. Stress da lavoro correlato
10. Biologico (compreso Covid 19)
11. Azione termica
12. Urto, schiacciamento, taglio
13. Caduta, Scivolamento, Impatti e Contusioni
14. Seppellimento
15. Recipienti a pressione
16. Luoghi sospetti di inquinamento e/o confinati
17. Fumo passivo
18. Alcol correlato
19. Stupefacenti
20. Lavoratrici gestanti e puerpera
21. Caduta oggetti dall'alto
22. Naturali
23. Aggressione
24. Interferenziale
25. Microclima e Macroclima
26. Rumore
27. Vibrazioni
28. Radiazioni ottiche Artificiali
29. Campi elettromagnetici (0-3 GHz)
30. Sostanze Pericolose
31. Radioattività
32. Differenze contrattuali, genere, età e lingua
33. Utilizzo Drone
34. Lavoro in solitudine
35. Bellico

I Lavori in Altezza – cosa NON bisogna fare



Delimitare erroneamente il cantiere
Non gestire il rischio sbandamento scala
Gestione errata antcaduta operatore in quota



Valutazione errata dell'area di lavoro
Gestione errata del rischio caduta dall'alto
Utilizzo non conforme dell'attrezzatura



Delimitazione errata del cantiere
Non gestire il rischio sbandamento scala
Non prevedere passaggi pedonali/disabili alternativi
Omettere il presidio dell'area di lavoro e della scala
Gestire erroneamente l'anticaduta operatore in quota

Rischio elettrico – cosa NON bisogna fare



Omettere l'isolamento o l'equipotenzialità in caso di presenza di rischio elettrico

Gestire in modo superficiale l'emergenza



Non valutare correttamente le distanze da parti attive in tensione
Sottoporre a rischi non correttamente gestiti, sé stessi, e coloro
che operano o sono presenti sul luogo di lavoro (art. 20 Dlgs
81/08 e s.m.i.)


Rischio elettrico – cosa NON bisogna fare



Movimenti dei carichi – Buone pratiche



Movimenti dei carichi – Cosa NON fare




Movimenti dei carichi – Cosa NON fare



Macchine e attrezzature – Cosa NON fare



Stazionare sotto o nei pressi di carichi sospesi
Non usare funi di servizio per movimentare carichi
sospesi



Sottovalutare le azioni meccaniche che possono
crearsi nell'utilizzo di macchine ed attrezzature

Mobilità – Cosa NON fare



Non vincolare stabilmente il carico trasportato



InShot

Disattendere la viabilità di cantiere
Non porre attenzione ai mezzi circolanti,
esponendosi

Caduta oggetti dall'alto – Punti di attenzione

VIDEO RIEPILOGATIVO SULLA CONDUZIONE DELLE ATTIVITA' IN
E-DISTRIBUZIONE – SAFETY STANDARD DISPONIBILE SU
<https://echannel.enel.com/people/Video/altezza-caduta-oggetti>



Effetti caduta oggetti CON e SENZA elmetto di protezione



Stazionare o passare sotto carichi sospesi o
durante la lavorazione è **VIETATO**

Everyday Challenges - Ci sono storie che non vorremmo raccontare

